



Istruzioni concernenti il rilascio delle carte dell'officina

Le carte dell'officina sono rilasciate alle officine di montaggio (OM) che dispongono di un permesso corrispondente dell'autorità di immatricolazione (art. 220 OETV¹).

L'Amministrazione federale delle dogane (AFD) è competente per la verifica, la registrazione e la mutazione dei dati per le carte dell'officina (art. 3 cpv. 3 ORECO²).

In virtù dell'articolo 3 capoverso 3 ORECO, la Direzione generale delle dogane (DGD) emana le presenti istruzioni.

1 Procedura di domanda

1.1 Domanda

La domanda per ottenere la carta va inoltrata online nell'applicazione del registro delle carte per l'odocronografo (RECO).

1.2 Rilascio della carta

Si procede al rilascio della carta se sono soddisfatte le condizioni indicate qui appresso.

- Il tecnico è in possesso del certificato di formazione che comprova l'assolvimento del corso per l'odocronografo digitale.
- L'OM del tecnico è munita dell'autorizzazione di omologazione per l'odocronografo digitale ai sensi dell'articolo 220 OETV.

La carta dell'officina viene inviata all'indirizzo dell'OM, mentre la relativa password (codice PIN) all'indirizzo privato del tecnico.

2 Validità della carta

La carta dell'officina vale un anno dalla data di emissione. Prima della sua scadenza occorre richiederne una nuova. La domanda di rinnovo può essere presentata al massimo sei mesi prima della scadenza.

Una volta scaduto il termine, l'odocronografo non accetta più la carta per la calibratura. Essa deve essere smaltita in modo adeguato.

3 Modifiche dei dati della carta

Entro 14 giorni, l'OM deve comunicare online, nell'applicazione del RECO, eventuali modifiche dei dati della carta.

La carta dell'officina contenente i dati da modificare deve essere rinviata al servizio di omologazione (SO).

¹ Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (RS 741.41)

² Ordinanza del 29 marzo 2006 sul registro delle carte per l'odocronografo (RS 822.223)

4 Carta difettosa

L'OM deve notificare le carte difettose online, nell'applicazione del RECO, entro sette giorni.

La carta difettosa e la relativa notifica vanno inviate all'Ufficio federale delle strade (USTRA).

Al richiedente vengono fatturati i costi per i chiarimenti relativi a diritti di garanzia immotivati o per danni da lui arrecati.

5 Smarrimento e furto

L'OM deve comunicare online, nell'applicazione del RECO, lo smarrimento o il furto della carta entro sette giorni.

6 Password (codice PIN) dimenticata o bloccata

Se la password (codice PIN) è stata dimenticata o bloccata, entro sette giorni l'OM deve rilevare online, nell'applicazione del RECO, una notifica relativa all'inconveniente.

La carta e la notifica di difetto vanno inviate all'USTRA.

7 Password (codice PIN) o carta non ricevuta

Eventuali password (codice PIN) o carte non ricevute devono essere notificate alla DGD entro i sette giorni successivi all'ordinazione.

Le carte ricevute sprovviste di codice PIN vanno rinviate alla DGD.

8 Competenze relative all'impiego della carta

Il tecnico è responsabile dei lavori eseguiti sull'odocronografo digitale con la sua carta dell'officina. Occorre custodirla con cura e non è consentito consegnarla a terzi.

Egli deve tenere segreta la password (codice PIN), che non va comunicata a terzi né annotata.

9 Partenza del tecnico dell'OM

In questo caso l'OM deve inviare la carta al SO entro sette giorni.

10 Revoca della carta

Il SO può revocare la carta dell'OM nei seguenti casi:

- il tecnico o l'OM non soddisfano più i criteri relativi al rilascio della carta;
- essi non svolgono correttamente i propri compiti;
- essi non ottemperano al dovere di diligenza professionale.

L'OM può restituire la carta in qualsiasi momento senza specificare i motivi.

11 Emolumenti

Il SO può riscuotere emolumenti conformemente alle pertinenti tariffe dell'AFD³ e dell'USTRA⁴ per:

- il rilascio di carte nuove e sostitutive;
- abusi nelle richieste di garanzia.

È esclusa la restituzione degli emolumenti.

12 Modifica delle condizioni

Il SO si riserva di modificare le condizioni delle presenti istruzioni in qualsiasi momento. Tali modifiche vengono comunicate all'OM per scritto e sono considerate approvate se quest'ultima non rinvia le carte entro 30 giorni.

13 Entrata in vigore

Il presente documento sostituisce le istruzioni del 1° agosto 2006 ed entra in vigore il 1° settembre 2012.

DIREZIONE GENERALE DELLE DOGANE

Per conoscenza:

- UPSA
- asa
- USTRA
- Associazione degli importatori svizzeri di automobili
- Servizi specializzati per odocronografi
- METAS

³ Ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell'Amministrazione federale delle dogane (RS 631.035)

⁴ Ordinanza del 7 novembre 2007 concernente gli emolumenti dell'Ufficio federale delle strade (RS 172.047.40)